



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio di Trento, al cap. 11. della Sess. 22. contra quelli che occupano beni Ecclesiastici, si publicarà la seconda Domenica di Quaresima.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

DECRETA QVÆDAM TVM CONCILII TRIDENTINI.

*Tum Prouincialium, & Diœcesanarum Synodorum certis anni
temporibus promulganda.*

DECRETO

Del Concilio di Trento, contra quelli che tentano di fare Matrimonio clandestino: qual Decreto si douerà pubblicare nel principio dell'Anno, & il primo di di Nouembre.

DOPO che in tre giorni di Festa continoua si faranno fatte le denotazioni del Matrimonio, che si douerà contrahere, si debba celebrare esso Matrimonio alla presenza del Curato de' Sposi, ouero d'alcun Sacerdote, che dal Reuerendissimo Arcuescovo di Milano, ò dall'istesso Curato habbia autorità di congiungere detti Sposi in Matrimonio, & in presenza ancor de' duoi, ò tre Testimoni almeno, altrimenti essi sposi sono inhabili à poter contrahere detto Matrimonio.

E li Testimoni che si troueranno presenti al Matrimonio che si farà attentato di contrahere contra la detta forma, e similmente quelli, che haueranno voluto contrahere tal Matrimonio, saranno grauemente puniti, ad arbitrio del medesimo Reuerendissimo nostro Arcuescovo.

DECRETO

Del Concilio di Trento, nella Sess. 5. a cap. 12. contra quelli che devono pagar decime alle Chiese: qual si douerà pubblicare il 1. di di Maggio, & la prima Domenica di Settembre.

E Ssendo il pagamento delle decime debito à Dio, non si deuono sopportar quelli, che con varie arti cercano sottrahere il pagamento d'esse Decime debite alle Chiese, poi che questi tali son' usurpatori delle robbe d'altrui.

Onde la Santa Synodo di Trento, comanda à ciascuna persona di qual si voglia grado, ò conditione, à quale spetta il pagar Decime à Chiese, che integramente paghino quelle decime che sono obligati da pagare, & vuole che quelli che le sottraherano, ò impediscono che non siano pagate, siano scomunicati, nè s'assoluiuo, se non fatta l'intiera restituzione d'esse decime.

DECRETO

Del Concilio di Trento, al cap. 11. della Sess. 12. contra quelli che occupano beni Ecclesiastici, si publicarà la seconda Domenica di Quaresima.

SE L'auaritia radice di tutti i mali, si in tato occuperà l'animo d'un Chierico, ò Laico, di qualunque dignità risplenda, anco Imperiale, ò Regale, che presume per se, ò per altri, con forza, ò con timore, ouero ancora per supposite persone di Chierici, ò Laici, ouero con qual si voglia arte, ò procurato colore conuertire in proprij vsi, & occupare, ò impedire, che non si riceuano da coloro, à chi di ragione toccano le giurisdizioni, beni, censi, & ragioni, anco feudali, & emfiteutiche, frutti, emolumenti, ouero qual si voglia cõuentione, che si debbano conuertire in necessità de' Ministri, & paueri d'alcuna Chiesa, ouero di qualunque beneficio secolare, ò regolare, di Monti di pietà, & d'altri luoghi pii; questo tale sottogiaccia all'anathema, cioè alla maledittione, & scomunicazione maggiore sin tanto, che harà intieramente restituito alla Chiesa, & suo Amministratore, ò beneficiato le giurisdizioni, beni, robbe, ragioni, frutti, e redite, le quali harà occupato, oue-

to, ouero in qual si voglia modo, anco p
donatione di supposita persona gli sarà
no peruenute alle mani; & di poi harà
ottenuta l'assoluzione dal Santiss. Signor
nostro Pontefice Romano.

E se sarà patrone della medesima Chie
sa, sia subito oltre alle pene, priuo anco
del ius patronato.

Et il Chierico, che sarà stato fabricato
re di questo scelerato inganno, & di ta
le vsurpatione, ò ne sarà stato consentie
te, sottogiaccia alle medesime pene; &
di più reiti priuato d'ogni sorte di bene
ficio, & anco dopò l'intiera sodisfattio
ne, & assoluzione si sospenda dall'esecu
tione de suoi ordini ad arbitrio del suo
Ordinario.

Quella parte della Bolla in 'Coena Do
mini spettante à questo proposito.

E Scommunicamo ancora & anathe
matizamo quelli, che vsurpano, ò
sottraheno le giurisdictioni, ò frutti, red
diti, & prouenti appartenenti à perso
ne Ecclesiastiche p ragioni di Chiese,
Monasteri, & altri beneficij Ecclesiastici,
& per loro ottenuti, ouero per qual
si voglia occasione ò cause senza espres
sa licenza del Pontefice Romano le se
questrano; ouero, che senza simile spe
ciale, & espresa licenza del Pontefice
Romano impongono collette, decime,
taglie, prestanze, & altri pesi alli Chie
rici, Prelati, & altre persone Ecclesiasti
che, ò à i loro beni, ò delle Chiese, Mo
nasteri, & altri beneficij Ecclesiastici, &
à i frutti, redditi, & proueti di quelli, &
con diuersi esquisiti modi le riscuotono,
ouèr le accettano, da chi gliele dà & cõ
cede spontaneamente.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secõdo de
Milano, p'lo quale si statuisce il modo,
con quale si deiranno recuperare le spe
se fatte, ò che si faranno ne' migliorame
ti de' beni Ecclesiastici condotti ad af
fitto, tradotto in volgar per ordine del
medemo Concilio: si deue publicare il
primo giorno di Maggio.

Carlo Cardinale Borromeo Arcie
scouo di Milano.

DAL L'VSO & lunga prattica ma
nifestamente si vede, quato per il
più sia di danno alle Chiese quello affit
to, che sino à vn certo tempo si suol fa
re di beni Ecclesiastici, cõ patti tali, che
possono essere migliorati, & bene spes
so anco con patto, che le spese in essi fat
te non possono essere ricuperate, eccetto
in fine dell'affitto, & in oltre che li con
duttori non debbano esser leuati di pos
sesso, se non saranno rimborsati di tut
to quello, che haranno speso in bonifica
tione di essi. Però noi prouededo all'vtilità
delle Chiese, & volendo rimediare
à questa cosa, dalla quale si cagiona così
gran dano, & incommodo ad esse Chie
se, determiniamo in questa maniera.

Qualunque fitto nell'auenire si farà di
beni Ecclesiastici, con patto che possono
essere bonificati, & che quel tato, che si
sarà speso in restaurargli & migliorar
li, habbia da pagarsi al conduttore; que
sto patto di locatione non dia facultà
di poter in qual si voglia edificio fare
spese vtili, eccetto quelle, che non ecceda
no maggior somma, che quella sia,
quale il conduttore possa ricuperare ri
tenendosi ogni anno mentre dura la lo
catione, la terza parte di quello, che de
ue pagare per conto del fitto.

La qual terza parte si ritenerà ogni an
no, sin tanto ch'egli si rimborsi, di tutto
quello, che vi harà speso.

Ma se si faranno fatte qualche spese
per tihèti à vso necessario, siano di qual
si voglia somma, all'hora per simili spe
se il conduttore nel medemo modo si ri
tenga ogni anno la terza parte.

E se quella terza parte non sarà bastan
te per ricuperare le spese necessariamen
te fatte, non si leui il conduttore dal pos
sesso de' beni, ancor che sia finito il ter
mine della locatione, sino à tanto che re
sti sodisfatto: ma sia in potestà & arbi
trio del Rettore della Chiesa, ò proued
endo di danari altrove, ò in qual si vo
glia altro modo ricuperare detti beni
da esso conduttore; ouero, consentendo
ui il Vescouo, di nouo fermar seco l'af
fitto de' li medemi beni, e questo alme
no